



Città di Jesolo

Provincia di Venezia

Polizia Locale

Ordinanza n° 138 /2012

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Premesso che la Giunta Comunale nell'interesse della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dell'incolumità dei cittadini, con delibera n. 70 del 18/3/99 ha istituito le Zone a Traffico Limitato dettando le linee guida per l'istituzione, l'attuazione e la regolamentazione delle stesse;

Visto che la succitata delibera demanda al dirigente responsabile l'attuazione e la regolamentazione della circolazione e del rilascio di permessi agli aventi diritto;

In ottemperanza a quanto disposto dalla succitata D.G.C. n. 70/99, ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione, della prevenzione dall'inquinamento e della salvaguardia delle utenze più deboli della strada quali i pedoni, si ritiene di dover adottare anche per l'anno in corso adeguati provvedimenti di limitazione del traffico nelle zone maggiormente interessate all'afflusso turistico, come individuate nella già citata Delibera della Giunta Comunale;

Vista l'ordinanza sindacale n. 34 del 17/03/1999 di regolamentazione per il rilascio di permessi di transito agli aventi diritto e per la circolazione e la sosta in deroga di determinate categorie di utenti e veicoli;

Preso atto della decisione della Giunta Comunale nella seduta del 28/8/12, secondo la quale a causa le favorevoli condizioni meteo presenti nell'attuale periodo e dal numero di manifestazioni in programma è opportuno prorogare il periodo di istituzione della zona a traffico limitato, di cui all'ordinanza n°69 del 16/5/2012 constatato l'afflusso di persone e veicoli;

Vista le ordinanze n°69 del 16/5/2012 e la n°75 del 24/5/2012;

Visti gli articoli: 1 comma 1°; 3 punto 54; 7 comma 1° lett. a e commi 4° e 9°, 158 comma 2° lett. l; 159 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;

O R D I N A

La parziale modifica dell'ordinanza n°69 del 16/5/2012, disponendo che il periodo di istituzione delle zone a traffico limitato sia prorogato, per le motivazioni sopra menzionate, sulla piazza Marconi, via Andrea Bafile (compreso il tratto di carreggiata di piazza Brescia in corrispondenza della stessa), piazzetta Carducci (tratto da via Bafile a via Bafile) piazza G. Mazzini, con esclusione delle aree pedonali, via Nievo, tratto tra via Vicenza e via Zara, via S. Trentin, piazza Aurora (tratto centrale) via U. Foscolo, piazza Marina e via Verdi, sino alle ore 06,00 del 17/9/2012; le rimanenti disposizioni rimangono inalterate.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione a: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3° del D.L.vo n° 285/92 ; Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto in applicazione della Legge 6/12/71 n° 1034.

Al settore tecnico di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Alla presente ordinanza potranno essere concesse deroghe a seguito istanze debitamente motivate e documentate.

E' da considerarsi abrogata ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

E' fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.

Dalla Residenza Municipale, li 31 agosto 2012

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Giulia SCARANGELLA

Il Comandante PL
Dott. Claudio Vanin